



## AREA DEL DIRITTO PRIVATO

### SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE QUESTIONI TRATTATE NELL'ESERCITAZIONE CON GLI AVVOCATI TUTORI DI LUNEDÌ 20 GENNAIO 2025

#### Norme di riferimento

Art. 1490 c.c.	Garanzia per i vizi della cosa venduta
Art. 1492 c.c.	Effetti della garanzia
Art. 1493 c.c.	Effetti della risoluzione del contratto
Art. 1494 c.c.	Risarcimento del danno
Art. 1495 c.c.	Termini e condizioni per l'azione
Art. 1512 c.c.	Garanzia di buon funzionamento

#### Sentenze di riferimento

**Cass., Sez. II, 30.11.2023, n. 3380**

**Cass., Sez. II, 28.7.2020, n. 16077**

**Cass., Sez. Un., 11.7.2019, n. 18672**

**Cass., Sez. Un., 3.5.2019, n. 11748**

**Cass., Sez. Un., 13.11.2012, n. 19702**

**Cass., Sez. Un., 21.6.2005, n. 13294**

#### Massime

*"In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi." (Cass., Sez. Un., 3.5.2019, n. 11748)*

*"Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4 – idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1." (Cass., Sez. Un., 11.7.2019, n. 18672)*

*“In virtù dell’operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l’art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l’equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.”* (Cass., Sez. II, 28.7.2020, n. 16077)

*“L’art. 1495 c. 3 c.c., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive ‘in ogni caso’ in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e s. c.c., ivi comprese quelle che si manifestano con condotte stragiudiziali; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’art. 2944 c.c., anche per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia, effetto che può realizzarsi anche mediante la manifestazione della disponibilità a riparare il bene difettoso, ma senza raggiungere un risultato utile ad eliminare il vizio denunciato.”* (Cass., Sez. II, 30.11.2023, n. 33380)

*“L’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni edilizie previste in suo favore, sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione.”* (Cass., Sez. Un., 21.6.2005, n. 13294)

*“L’impegno del venditore all’eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale.”* (Cass., Sez. Un., 13.11.2012, n. 19702)

## Cenni generali

### (1) Cenni sulla distinzione tra vendita e appalto

Secondo l’opinione prevalente, per distinguere tra vendita e appalto deve aversi riguardo *“alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia”* (cfr., tra le molte, Cass., Sez. II, 12.3.2018, n. 5935), così che *“si configura un appalto quando l’attività lavorativa sia prevalente rispetto alla fornitura della materia; nel caso opposto il contratto viene qualificato come vendita”* (cfr. A. Luminoso, *“La vendita”*, Milano, 2014, p. 103). Si discute se tale *“prevalenza”* debba essere valutata secondo un criterio oggettivo o soggettivo sulla base della volontà delle parti desumibile dal contratto [cfr., tra le ultime, Cass., Sez. II, 26.9.2024, n. 2587: *“In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto”*.]

Come qualificare il contratto con cui le parti pattuiscono di apportare alcune modifiche alla cosa di cui si trasferisce la proprietà? È necessario valutare la natura e l’entità delle modifiche sotto il profilo qualitativo, piuttosto che quantitativo. Il principio affermato in più occasioni dalla Suprema Corte è il seguente: *“si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, di modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella*

*generale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione dell'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, ma piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte" (Cass., Sez. II, 26.3.2013, n. 7624).*

## **(2) Cenni sulla garanzia per i vizi della cosa venduta: natura, termini e condizioni per l'azione.**

La garanzia per vizi è dovuta per il solo fatto oggettivo della loro esistenza, a prescindere dalla colpa del venditore che è invece necessaria per il risarcimento dei danni. La garanzia riguarda soltanto i vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e che diminuiscono in modo apprezzabile il valore del bene oppure lo rendono inidoneo all'uso a cui è destinato.

### **L'onere della prova**

L'onere della prova della esistenza dei vizi grava sul compratore secondo quanto precisato dalla sentenza n. 11748 del 3.5.2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sul punto. Come si concilia tale principio con quello affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 30.10.2001, secondo cui il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore fornire la prova di aver adempiuto? Al riguardo può vedersi Cass., Sez. II, 15.11.2022, n. 33612: *"l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento della actio quanti minoris o della actio redibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass. Sez. Un. 13533/2001".*

### **La denuncia**

La denuncia non è soggetta a particolari formalità e può essere espressa anche verbalmente. Grava sul compratore l'onere di provarne la tempestività. Il relativo termine decorre dalla scoperta del vizio e, a tal fine, non è sufficiente il mero sospetto dell'esistenza del vizio (cfr., tra le molte, Cass., Sez. II, 29.10.2015, n. 22107; Cass., Sez. II, 16.2.2023, n. 7675). In proposito si è precisato che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito *"certezza obiettiva e completa"* del vizio, con la conseguenza che, *"ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta"* (Cass., Sez. VI, 20.12.2021, n. 40814). [Si consideri che il ricorso all'ATP non necessariamente impone di ravvisare nel suo esito il *dies a quo* del termine di decadenza, potendo il Giudice trarre il suo convincimento circa la scoperta del vizio anche da elementi anteriori ad esso: cfr. Cass., Sez. II, 16.3.2023, n. 7675].

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio (cfr. art. 1495, comma 2, c.c.) e tale riconoscimento può essere anche tacito, come nel caso in cui il venditore provveda alla riparazione della cosa o si offra di riparare il bene (cfr., tra le ultime, Cass., Sez. II, 3.4.2024, n. 8775).

### **Il termine di prescrizione**

Quanto alla prescrizione, il termine decorre dalla consegna del bene. Costituiscono cause idonee ad interrompere il termine annuale di prescrizione gli atti di costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c. [Si

ricordi che per l'atto di costituzione in mora è richiesta la forma scritta *ad validitatem* e pertanto la sottoscrizione ne costituisce “*elemento essenziale*”, talché se manca la sottoscrizione non si produce l'effetto interruttivo della prescrizione e a nulla valgono eventuali dichiarazioni successive volte ad integrare con efficacia *ex tunc* l'elemento essenziale della sottoscrizione originariamente mancante: cfr. Cass., Sez. III, 7.5.2021, n. 12182]. Inoltre, l'atto con il quale il compratore manifesta al venditore la volontà di esercitare l'azione di garanzia è idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione anche se il compratore si riserva di effettuare in un momento successivo la scelta tra i due rimedi alternativi della riduzione del prezzo e della risoluzione. Il termine di prescrizione è interrotto anche dalla riparazione del bene da parte del venditore.

### **(3) Cenni sull'impegno del venditore di eliminare i vizi.**

#### ***In generale***

La giurisprudenza esclude univocamente che il compratore possa chiedere l'eliminazione dei vizi esercitando l'azione di esatto adempimento. Al riguardo va tenuto conto della diversa disciplina prevista dal Codice del Consumo che prevede invece il diritto del consumatore ad ottenere l'eliminazione dei vizi. Si noti che nel caso di contratto preliminare di compravendita, in presenza di vizi del bene promesso in vendita, il promissario acquirente, oltre all'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, può esperire l'azione di riduzione del prezzo, nonché, in alternativa a questa, l'azione di esatto adempimento volta all'eliminazione dei vizi (cfr., tra le molte, Cass., Sez. II, 23.11.2021, n. 36241).

#### ***L'impegno assunto dal venditore ad eliminare i vizi***

Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 21.6.2005, 13294; Cass., Sez. Un., 13.11.2012, n. 19702) l'impegno del venditore di eliminare i vizi non comporta un effetto novativo in mancanza di una espressa volontà delle parti – e dunque non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia – ma **(i)** consente al compratore di essere svincolato dal termine di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore dall'art. 1492 c.c., sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione; **(ii)** fa sorgere un nuovo diritto, avente ad oggetto l'eliminazione dei vizi, che si prescrive nel termine decennale. Viene così ad affiancarsi alla garanzia per vizi una autonoma obbligazione di *facere* soggetta al termine ordinario di prescrizione.

#### ***L'estensione della garanzia***

Le parti possono anche ampliare la garanzia prevedendo, in alternativa alle azioni ex art. 1492 c.c., l'azione di esatto adempimento in favore del compratore (cfr. Cass., Sez. II, 9.9.2019, n. 22456). Le parti possono altresì pattuire, nell'ambito della vendita di cose mobili, la garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c. (sulla quale può vedersi Cass., Sez. III, 30.10.2009, n. 23060).

### **(4) Cenni sulle azioni edilizie e sull'azione risarcitoria.**

#### ***Azione redibitoria e azione estimatoria***

Se sussistono i presupposti di cui all'art. 1490 c.c. (vizio che renda la cosa inidonea all'uso o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore) il compratore ha la facoltà di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravità del vizio. La risoluzione può essere chiesta anche a fronte di vizi che, sebbene non comportino l'assoluta inutilizzabilità del bene, tuttavia ne determinino una forte diminuzione di valore in quanto, secondo l'opinione prevalente, “*la regolamentazione della garanzia per i vizi della vendita inserisce una disciplina della materia completa e*

*non integrabile con la regola dell'art. 1455 c.c. sull'importanza dell'inadempimento*" (Cass., sez. II, 23.5.2023, n. 14109).

La trasformazione del bene impedisce la risoluzione del contratto? La giurisprudenza ritiene che la trasformazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492 c.c. nel caso in cui *"quel comportamento non evidenzi univocamente che la parte, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo"* (Cass., Sez. II, 4.5.2023, n. 11654).

E l'utilizzo prolungato del bene da parte del compratore? Si esclude che comporti una tacita rinuncia all'azione redibitoria ove si tratti *"di un uso normale della cosa, fatta però a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito"* (Cass., Sez. II, 23.5.2023, n. 14109).

Si tenga a mente che la giurisprudenza prevalente esclude l'ammissibilità del cumulo, quand'anche condizionato, dell'azione redibitoria e dell'azione estimatoria e in particolare la proposizione di quest'ultima in via subordinata alla prima, giacché entrambe le azioni si ricollegano al medesimo presupposto della sussistenza dei vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 25.3.1988, n. 2565; Cass., Sez. II, 26.8.2015, n. 17138).

#### **Azione risarcitoria**

L'art. 1494 c.c. prevede che *"il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa"* e *"deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa"*.

Cass., Sez. II, 8.11.2024, n. 28838: *"in tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili [...] grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa"*.

Quanto all'onere della prova, pertanto graverà sul compratore soltanto l'onere di fornire la prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale tra gli uni e le altre (cfr. ad es. Cass., Sez. III, 31.7.2017 n. 18947).

Secondo l'opinione prevalente, l'azione risarcitoria, anche quando proposta autonomamente, è soggetta comunque al rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (cfr., tra le ultime, Cass., Sez. II, 22.9.2023, n. 27076), rispetto ai quali non rileva il momento in cui il compratore ha sostenuto le eventuali spese per rimuovere le conseguenze negative derivanti dal vizio (cfr. Cass., Sez. II, 22.2.2000, n. 1954).

#### **(5) Conseguenze in caso di risoluzione ex art. 1493 c.c.**

Art. 1493 c.c.: *"In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita"* (primo comma); *"Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi"* (secondo comma).

Nella determinazione del prezzo da restituire al compratore si deve tenere conto dell'uso del bene da parte dello stesso. Cfr. Cass., Sez. II, 28.7.2020, n. 16077: *"anche la parte adempiente che, pur corrispondendo il prezzo convenuto, abbia poi scoperto la presenza di vizi afferenti il bene acquistato ed optato per l'esercizio dell'azione redibitoria (anziché per la c.d. quanti minoris), ottenendo la restituzione dell'intero prezzo pagato, è tenuta all'obbligo di riconsegna della cosa, in modo tale, tuttavia, da assicurare all'altra parte (la venditrice) il recupero di una condizione economica che risulti idonea a garantire, in termini di effettività e di reciprocità, la preservazione dell'equilibrio originario delle prestazioni caratterizzate da un nesso di*

*corrispettività, al fine di evitare un trattamento discriminatorio, sul piano oggettivo, fra le parti in causa*". Tale principio è stato ribadito anche da Cass., Sez. I, 13.6.2024, n. 16442, e da Cass., Sez. II, 8.11.2024, n. 28838.

Il venditore è tenuto a restituire il prezzo maggiorato degli interessi che decorrono, secondo un'opinione, dalla data di pagamento (cfr. Cass., Sez. III, 18.9.2014, n. 19659), mentre, secondo altra opinione, dalla data della richiesta di risoluzione (cfr. Cass., Sez. I, 20.3.2018, n. 6911).

**In ottica difensiva, si prendono in esame le due contrapposte posizioni:**

(ALFA) Alfa deve chiedersi innanzitutto se sia possibile invocare l'art. 1667 c.c. che disciplina la garanzia per i vizi nell'appalto. Due sarebbero i vantaggi: termini di decadenza e di prescrizione più ampi, nonché il diritto di ottenere l'eliminazione dei vizi sancito dall'art. 1668 c.c. La traccia fa riferimento a "*piccole modifiche*" al veicolo richieste da Alfa e dunque, alla luce del c.d. criterio della "prevalenza" sopra ricordato, è corretto qualificare il contratto in parola come una vendita.

Alfa può comunque agire per ottenere l'eliminazione del vizio? La traccia non ci consente di sostenere che le parti abbiano pattuito la garanzia ex art. 1512 c.c. o che comunque abbiano esteso la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. prevedendo anche il diritto all'eliminazione dei vizi. Posto che l'interesse principale di Alfa, la quale ha continuato ad utilizzare il veicolo, è di ottenerne la riparazione, come dichiarato in tutte le sue comunicazioni, si potrà valorizzare la condotta di Beta, che ha ricevuto il veicolo in officina per revisionarlo, al fine di desumerne l'assunzione da parte del venditore dell'impegno di eliminare il vizio.

In subordine, per il caso in cui venga escluso il suo diritto all'eliminazione del vizio, Alfa potrà esercitare le azioni edilizie. Quale scegliere? Se chiede la risoluzione del contratto è opportuno che contestualmente offra in restituzione il veicolo, poiché, diversamente, v'è il rischio di non ottenere la restituzione del prezzo in ragione dell'utilizzo prolungato del bene. Probabilmente è più conveniente per Alfa chiedere la riduzione del prezzo, parametrando tale riduzione alle spese necessarie per avere un sistema frenante efficiente e sicuro. Alfa non può comunque chiedere la riduzione del prezzo in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione.

Il termine per la denuncia risulta rispettato. Non sappiamo esattamente quando è stato scoperto il vizio (la traccia dice "*nel gennaio 2023*"), ma, secondo la giurisprudenza, è necessaria una conoscenza "*obiettiva e completa*" del vizio e, nel caso di specie, appare giusto pensare che tale conoscenza possa derivare soltanto da un accertamento tecnico.

Un profilo problematico si pone per il termine di prescrizione: la mail del 2.2.2023 non può valere come atto di costituzione in mora perché non è sottoscritta (cfr. Cass., Sez. III, 7.5.2021, n. 12182). Tuttavia, si può sostenere che l'intervento di riparazione di Beta (benché non soddisfacente) valga quanto meno ad interrompere il termine di prescrizione. Il termine è stato poi interrotto dalla lettera sottoscritta del 12.12.2023, poiché, come sopra evidenziato, è sufficiente la dichiarazione di far valere la garanzia senza l'individuazione del rimedio (riduzione del prezzo o risoluzione), potendo la relativa scelta avvenire in un secondo momento.

Alfa ha l'onere di provare l'esistenza del vizio.

Alfa può chiedere anche il risarcimento dei danni subiti (eventuali giornate di lavoro perdute a causa del fermo veicolo o spese per la verifica tecnica del veicolo).

Se chiede la risoluzione del contratto, Alfa deve anche domandare la restituzione del prezzo ex art. 1493 c.c., atteso che l'effetto restitutorio in caso di risoluzione, pur verificandosi di diritto sul piano sostanziale, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte (cfr. Cass., Sez.

II, 20.10.2005, n. 20257). Unitamente al prezzo, Alfa deve chiedere anche la restituzione dei relativi interessi (sulla decorrenza degli stessi, vd. supra *sub* 5).

(BETA) Beta può eccepire la decadenza e spetterà ad Alfa provare la tempestività della mail del 2.2.2023.

Beta può eccepire la prescrizione sostenendo che la mail del 2.2.2023 non vale come atto di costituzione in mora e che la verifica in officina del veicolo non costituisce un riconoscimento del vizio, essendo stata fatta la revisione soltanto per ragioni commerciali (per assecondare e fidelizzare il cliente) e non già per risolvere un problema ritenuto esistente (cfr. Cass., Sez. II, 26.9.2024, n. 25747).

Rispetto all'eventuale domanda di eliminazione dei difetti Beta può replicare che la legge non prevede un siffatto diritto e che essa non ha mai assunto un impegno in tal senso, attribuendo alla revisione in officina il significato appena detto.

Con riferimento alle azioni *ex art.* 1492 c.c. Beta può contestare la sussistenza del vizio, allegando che, quand'anche esistente, lo stesso andrebbe ascritto allo scorretto utilizzo o al difetto di manutenzione del veicolo da parte di Alfa. L'onere della prova è a carico di Alfa, la quale dovrà provare anche la preesistenza del vizio al momento del contratto.

Relativamente all'eventuale richiesta di risoluzione, può sostenersi che Alfa, avendo continuato ad utilizzare il bene nonostante la consapevolezza del vizio, ha rinunciato all'azione redibitoria? È difficile sostenerlo alla luce della giurisprudenza sopra ricordata, tanto più che dopo la verifica tecnica Alfa ha scritto a Beta chiedendo la risoluzione del contratto.

Sempre con riguardo all'azione redibitoria, Beta può opporsi alla restituzione del prezzo facendo valere l'utilizzo del bene da parte di Alfa che è perdurato anche dopo la notifica dell'atto di citazione e che determina la progressiva perdita del valore del bene da restituire fino a nullificarlo. Al riguardo, può essere valorizzato anche il fatto che, stando alla traccia, Alfa non ha mai offerto in restituzione il veicolo. Beta deve formulare comunque in via riconvenzionale la domanda di restituzione del veicolo. Quanto agli interessi dovuti sull'eventuale prezzo da restituire ad Alfa, Beta può eccepire che essi sono dovuti soltanto dalla data della domanda di risoluzione.